

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 22/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11.03.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.03.2015, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 3.150,00 a titolo di commissioni e provvigioni non maturate.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'avvenuto rimborso di € 2.035,13, a titolo di commissioni di intermediazione, e dell'ulteriore importo di € 222,44, comprensivo di € 20,00 a titolo di spese di procedura, tenendo conto delle commissioni e degli oneri assicurativi. Chiede, pertanto, in via principale, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, razione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario



è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l’interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l’intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall’ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell’art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l’intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un’ipotesi di ius superveniens.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura recurring sia della Commissione bancarie, sia delle Commissioni di cui alla lett. b) del contratto, entrambe corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Quanto agli oneri assicurativi, rileva che il contratto ne esclude la rimborsabilità. Reputa, pertanto, che tale voce di costo vada rimborsata secondo il criterio lineare.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c’è evidenza in atti, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto, secondo il seguente prospetto:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	60
rate residue		60

TAN	▶	4,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,00%
- in proporzione alla quota interessi	26,89%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
⊙	commissione lett. A (recurring)	€ 404,87	€ 202,44	€ 108,88	⊙		€ 202,44
⊙	commissione lett. B (recurring)	€ 4.191,00	€ 2.095,50	€ 1.127,11	⊙	€ 2.095,50	€ 0,00
⊙	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.706,88	€ 853,44	€ 459,04	⊙		€ 853,44
⊙	...		€ 0,00	€ 0,00	⊙		€ 0,00
⊙	...		€ 0,00	€ 0,00	⊙		€ 0,00
⊙	...		€ 0,00	€ 0,00	⊙		€ 0,00
rimborso successivo al ricorso (al netto spese procedura)						€ 202,44	-€ 202,44

tot rimborsi ancora dovuti	€ 853
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 853,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI